



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori CASTELLONE, MAIORINO, NAVE, PIRONDINI,
BEVILACQUA, TREVISI, BILOTTI, MAZZELLA, GUIDOLIN e SIRONI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MAGGIO 2023

Disposizioni in materia di diagnosi precoce dei disturbi dello spettro autistico, di detrazione delle spese per i percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali e di inclusione sociale e lavorativa

ONOREVOLI SENATORI. - I disturbi dello spettro autistico (dall'inglese *Autism Spectrum Disorders*, ASD) sono un insieme eterogeneo di disturbi del neurosviluppo caratterizzati da *deficit* persistente nella comunicazione sociale e nell'interazione sociale in molteplici contesti, e da *pattern* di comportamenti, interessi o attività ristretti, ripetitivi.

Attualmente la prevalenza del disturbo è stimata essere circa un caso su 54 soggetti osservati tra i bambini di 8 anni negli Stati Uniti, uno su 160 in Danimarca e in Svezia, uno su 86 in Gran Bretagna. In età adulta pochi studi sono stati effettuati e segnalano una prevalenza di uno su 100 in Inghilterra.

In Italia, si stima che un bambino su 77 (età 7-9 anni) presenti un disturbo dello spettro autistico, con una prevalenza maggiore nei maschi, nel cui ambito si registra una prevalenza di 4,4 volte maggiore rispetto alle femmine.

I costi reali dell'autismo per l'assistenza e le terapie, che ancora oggi sono parzialmente a carico delle famiglie, sono quasi sempre sconosciuti.

L'identificazione precoce dell'autismo rappresenta una sfida importante perché apre delle possibilità di presa in carico dei soggetti in un'età nella quale alcuni processi di sviluppo possono ancora venire modificati. Le ricerche che valutano gli effetti di un intervento precoce mostrano che i bambini beneficiari di tali interventi presentano dei progressi significativi sul piano cognitivo, emotivo e sociale. Risulta quindi fondamentale intervenire con percorsi terapeutici e assistenziali, per garantire la migliore terapia al bambino.

Tuttavia molto spesso il paziente può accedere ai percorsi diagnostici, terapeutici e

assistenziali presso le strutture del Servizio sanitario nazionale solo dopo una lunga attesa: le liste d'attesa per le terapie in questione possono essere molto lunghe e, di conseguenza, vanificare la diagnosi precoce a causa di una terapia posta in essere troppo tardi. La medesima terapia, presso centri non convenzionati, ha costi notevoli e pertanto non accessibili a tutti.

L'articolo 1 del disegno di legge prevede che, al fine di stabilire i percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali per la presa in carico di soggetti minori e adolescenti, la diagnosi precoce dei disturbi dello spettro autistico sia redatta dal neuropsichiatra infantile, presso una struttura pubblica o convenzionata con il Servizio sanitario nazionale.

L'articolo 2 ha l'obiettivo di consentire, qualora le liste d'attesa per la presa in cura del paziente presso il Servizio sanitario nazionale superino la durata di sei mesi, la detrazione delle spese sostenute dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento.

L'articolo 3 prevede disposizioni concernenti il Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, prevedendo l'incremento dello stesso di 30 milioni per gli anni 2023 e 2024. Si rimanda, per la definizione dei criteri e delle modalità di utilizzo del Fondo, a un decreto del Ministro della salute, come già previsto dall'articolo 1, comma 402, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che ha previsto l'utilizzazione delle risorse per gli anni 2021 e 2022 per una serie di interventi a favore delle persone affette da tale disturbo. Successivamente, per i criteri e le modalità di utilizzazione dei fondi per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico sono stati adottati, per l'anno 2021, il decreto del Ministro della sa-

lute del 6 febbraio 2023 e, per l'anno 2022, il decreto del Ministro della salute del 24 gennaio 2023, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 21 marzo 2023.

L'articolo 4 prevede un'agevolazione contributiva per l'occupazione dei soggetti con disturbi dello spettro autistico. Si prevede che ai datori di lavoro privati che assumano, con rapporto di lavoro dipendente, soggetti

con disturbi dello spettro autistico sia riconosciuto, per i primi tre anni, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali pari al 30 per cento dell'ammontare complessivo, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

L'articolo 5 reca la copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Diagnosi precoce)

1. Al fine di garantire la tutela della salute e il miglioramento delle condizioni di vita, nonché di stabilire i percorsi diagnostici, terapeutici, assistenziali, delle prestazioni, della cura e del trattamento individualizzato per la presa in carico di soggetti minori e adolescenti, la diagnosi precoce dei disturbi dello spettro autistico è redatta dal neuropsichiatra infantile, mediante l'impiego di metodi e di strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche disponibili, tra i 18 e i 36 mesi di vita del bambino in collaborazione con i pediatri di libera scelta, che individuano i primi sintomi dei disturbi. La diagnosi di cui al primo periodo è redatta presso una struttura pubblica o convenzionata con il Servizio sanitario nazionale.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei rispettivi piani sanitari, predispongono azioni programmatiche rivolte ai seguenti obiettivi:

a) individuare specifici percorsi di monitoraggio per bambini tra i 18 e i 36 mesi volti al riconoscimento e alla diagnosi precoce dei disturbi dello spettro autistico, da effettuare presso le strutture delle aziende sanitarie di residenza del minore;

b) prevedere l'effettuazione, negli asili nido pubblici e privati e nelle scuole materne, di *test* diagnostici rivolti ai bambini di età compresa tra i 18 e i 36 mesi di vita;

c) predisporre un protocollo per la valutazione dello sviluppo dei neonati e dei bambini dalla nascita ai 36 mesi di vita, che

preveda un'analisi dei comportamenti linguistici, comunicativi e sociali;

d) prevedere interventi terapeutici individualizzati volti ad assicurare la sorveglianza e la valutazione costante dello sviluppo neurocomportamentale, nonché a garantire in modo tempestivo la presa in carico del bambino, migliorandone la qualità di vita.

Art. 2.

(Detrazione delle spese per i percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali)

1. Le spese sostenute per l'accesso ai percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali di cui all'articolo 1 presso centri di riabilitazione non convenzionati possono essere detratte dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Qualora le liste d'attesa per la presa in cura del paziente presso le strutture del Servizio sanitario nazionale superino la durata di sei mesi, la detrazione di cui al primo periodo è ammessa nella misura del 50 per cento.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per la fruizione della detrazione di cui al comma 1.

Art. 3.

(Fondo per la cura dei soggetti con disturbi dello spettro autistico)

1. All'articolo 1, comma 401, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole « e di » sono soppresse, e dopo le parole: « 27 milioni di euro per l'anno 2022 » sono inserite

le seguenti: « e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 ».

2. Con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministro per le disabilità, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità per l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 401, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, prevedendo che le risorse medesime siano destinate ai seguenti settori di intervento:

a) per una quota pari al 15 per cento, allo sviluppo di progetti di ricerca di base o applicata, nonché di modelli clinico-organizzativi e di buone pratiche terapeutiche ed educative, da parte di enti di ricerca e strutture pubbliche e private accreditate dal Servizio sanitario nazionale, selezionati attraverso procedure di evidenza pubblica;

b) per una quota pari al 40 per cento, da ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, all'incremento del personale del Servizio sanitario nazionale preposto all'erogazione degli interventi previsti dalle linee guida sulla diagnosi e sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico, elaborate dall'Istituto superiore di sanità;

c) per una quota pari al 45 per cento, a iniziative delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano finalizzate, con il supporto dell'Istituto superiore di sanità, allo sviluppo di:

1) una rete di cura territoriale con funzioni di riconoscimento, diagnosi e intervento precoce sui disturbi del neurosviluppo, nel quadro di un'attività di sorveglianza della popolazione soggetta a rischio e della popolazione generale, nell'ambito dei servizi educativi della prima infanzia e dei bilanci di salute pediatrici, dei servizi di neuropsi-

chiatria dell'infanzia e dell'adolescenza e dei reparti di terapia intensiva neonatale e di neonatologia;

2) progetti individualizzati basati sul concetto di qualità della vita, come definito dall'Organizzazione mondiale della sanità, assicurando percorsi diagnostico-terapeutici, assistenziali ed educativi, nonché la continuità di cura in tutto l'arco della vita, l'integrazione scolastica, l'inclusione sociale e lavorativa per i soggetti di età pari o superiore ai 18 anni con disturbi dello spettro autistico.

Art. 4.

(Agevolazione contributiva per l'occupazione dei soggetti con disturbi dello spettro autistico)

1. Ai datori di lavoro privati che assumono, con rapporto di lavoro dipendente, soggetti con disturbi dello spettro autistico, è riconosciuto, per i primi tre anni di lavoro, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali pari al 30 per cento dell'ammontare complessivo, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). L'esonero di cui al presente comma è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di 35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 5.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, ad esclusione di quelli

derivanti dall'articolo 3, valutati in 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.